



Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna

Area supporto legislativo, ricerca, consulenza

Bologna, li 20 aprile 2020

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Sede

RISOLUZIONE

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

Premesso che

- I lavoratori intermittenti dello spettacolo sono in grosse difficoltà dal 23 febbraio scorso quando, a causa della pandemia, sono stati chiusi tutti i teatri e annullati tutti i tour e gli eventi. Si tratta di circa 200.000 lavoratori (musicisti, attori, ballerini, tecnici, fonici, fotografi, registi, insegnanti, addetti stampa) formalmente dipendenti, ma che lavorano e vengono pagati solo nei giorni in cui viene attivata la chiamata; che hanno sempre versato i contributi per il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), ma che si trovano oggi in concreto esclusi dalla maggior parte delle misure di sostegno previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), come di seguito evidenziato.
- il 1° aprile i Professionisti dello Spettacolo-Emergenza Cultura e Adl Cobas hanno tenuto una conferenza stampa nazionale in videoconferenza chiedendo l'apertura al più presto di un tavolo di crisi presso i Ministeri del Lavoro e dei Beni Culturali, perché si trovi il modo di supportare il mondo 'dimenticato' dei lavoratori dello spettacolo esclusi da buona parte delle misure di sostegno previste nel D.L. n. 18 del 27 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia").

Evidenziato che

- La disciplina normativa del contratto di lavoro intermittente (o "a chiamata" o anche "job on call") è contenuta nel Decreto Legislativo di riordino delle tipologie contrattuali (D.lgs. 81/2015), il quale stabilisce che tale contratto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, è quello mediante il quale un

lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per svolgere attività lavorative discontinue o intermittenti (o “a chiamata”).

- Il settore dello spettacolo, a causa delle esigenze di flessibilità che lo caratterizzano, utilizza frequentemente contratti di lavoro intermittente, ma conosce del medesimo una disciplina peculiare: ad esempio il tetto massimo, previsto dal D.L. 81/2015, delle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari non si applica in alcuni specifici settori, tra cui, appunto, quello dello spettacolo e del turismo;

Considerato che

- l'articolo 38, intitolato “*Indennità lavoratori dello spettacolo*”, del citato decreto “Cura Italia” destina ai lavoratori a gestione INPS ex Enpals l'erogazione di un assegno di 600 euro una tantum: l'indennità riguarda coloro che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Il comma 2 precisa **però che sono esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020)**: sono perciò esclusi tutti quei lavoratori intermittenti che alla data del 17 marzo risultavano assunti, ma senza nessuna possibilità di lavorare, a causa della chiusura -per l'emergenza Coronavirus- dei teatri e dell'annullamento di tutti i tour e gli eventi, anche se nel 2019 avevano lavorato più delle 30 giornate.
- Nella formulazione attuale, dunque, paradossalmente, si è creato un cortocircuito per i contratti in essere, ma “dormienti”: **solo i lavoratori scritturati del settore che non avevano un contratto in essere al 17 marzo possono contare sul sostegno una tantum di 600 euro previsto per il mese di marzo** (e solo coloro che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui sia derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione): la formulazione del comma 2 dell'articolo 38 risulta pertanto contraddittoria, escludente e discriminatoria.
- L'articolo 22 (“*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*”) del medesimo decreto prevede che Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane**, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

- Con la **circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020** (la quale illustra le misure a sostegno del reddito previste dal Decreto «Cura Italia» relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché la procedura di concessione relativa a tali ammortizzatori sociali previsti dal citato Decreto) **l'INPS ha chiarito che tra i lavoratori beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti** di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 **occupati alla data del 23 febbraio 2020** nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, in base alla media dei 12 mesi precedenti e qualora impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa; L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.”

La **Circolare inps 41/2006** stabilisce a sua volta che la cassa integrazione è ammessa soltanto se “il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata.”:quindi possono rientrare solo le chiamate avvenute prima della Cassa e che non si sono realizzate per la sospensione dell'attività lavorativa. Il numero di chiamate non potrà essere, comunque, superiore alla media delle chiamate effettuate, per quel lavoratore, nei 12 mesi precedenti.

- **L'Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)** introduce il divieto di licenziare i dipendenti che erano assunti al 23 febbraio 2020 per un massimo di 60 giorni. La disposizione è volta ad evitare che, durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale, possano proseguire i provvedimenti di licenziamento: sia in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, non è possibile la cessazione del rapporto di lavoro. La circolare INPS n. 41 del 2006 ha tuttavia da tempo chiarito che ai lavoratori intermittenti l'indennità di disoccupazione (NASPI) possa essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro: cosa che si verifica nell'ipotesi di contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, come successivamente chiarito dalla **circolare INPS n. 142 del 2015**, con la quale INPS ha chiarito che in tal caso il lavoratore, non obbligato a rispondere alla chiamata, non percepisce l'indennità di disponibilità e tra una chiamata e l'altra il rapporto di lavoro si interrompe: sarebbe quindi opportuno specificare che i lavoratori intermittenti (dipendenti, cioè scritturati) dello spettacolo senza obbligo di disponibilità mantengono l'accesso alla Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, indennità mensile di disoccupazione relativa agli eventi di disoccupazione involontaria)

- L'art **26** (*Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato*) del decreto legge 18/2020 prevede che i lavoratori in quarantena per coronavirus hanno diritto alla indennità di malattia; tuttavia, i lavoratori dello spettacolo hanno diritto a indennità di malattia solo dopo 100 giorni di lavoro dal 1 gennaio dell'anno precedente (nonostante paghino il contributo di malattia fin dal primo giorno di lavoro): sono dunque pochissimi gli artisti e tecnici che possono avere indennità di malattia a fronte della messa in quarantena per coronavirus.

Sottolineato che

- Occorre riconoscere la strutturale intermittenza e la peculiarità dei contratti di lavoro dei lavoratori dello spettacolo e, contestualmente, la necessità di una continuità di reddito per chi lavora in tale settore strategico per l'economia del Paese

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta

- A definire le modalità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del DL 18/2020 "Cura Italia", per riconoscere ai lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo, occupati alla data del 17 marzo 2020, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riparametrati al reddito prodotto nell'annualità precedente.
- A proporre la modifica, in sede di conversione, del citato articolo 22 al fine di riconoscere espressamente tra i lavoratori beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, nonché quelli con contratto di scrittura e i soci lavoratori di società cooperative, occupati alla data del 17 marzo, in base alla media delle giornate di lavoro effettuate nei 12 mesi precedenti e qualora impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa;
- A farsi promotrice della modifica dell'articolo 38 in sede di conversione in legge del medesimo, eliminandone il comma 2, affinché l'indennità di € 600 venga riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti che avevano un contratto in essere al 17 marzo.

- a chiedere una modifica dell'articolo 46 affinché i lavoratori intermittenti dello spettacolo con un contratto che non contempla obbligo di disponibilità possano accedere all'indennità di disoccupazione (Naspi), senza procedere al licenziamento, nei periodi di non lavoro, o che sia possibile cessare – prevedendo apposita deroga nell'articolo 46 - i rapporti di lavoro per i quali non sono previsti ammortizzatori sociali per consentire l'accesso di questi lavoratori all'indennità di disoccupazione (Naspi) o, eventualmente, al Reddito di cittadinanza

- a richiedere una modifica dell'articolo 26 affinché i lavoratori dello spettacolo in caso di quarantena per coronavirus possano accedere a indennità di malattia fin dal primo giorno e senza il requisito di 100 giorni, come tutti gli altri lavoratori dipendenti in Italia.

Primo Firmatario:

Marcella Zappaterra

Altri firmatari:

Katia Tarasconi

Marco Fabbri

Andrea Costa

Stefano Caliendo

Nadia Rossi

Gianni Bessi

Palma Costi

Massimo Bulbi

Luca Sabattini

Manuela Rontini

Francesca Marchetti

Marilena Pillati

Antonio Mumolo

Lia Montalti